

 CITTÀ DI GIUSSANO	PROV. di	sigla	numero	data
	Monza e Brianza	C.C.	25	28/06/2021
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ATTUAZIONE MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **20:42** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

	Nominativo	P	A		Nominativo	P	A
1	CITTERIO MARCO	P		10	DELLA BONA LUIGI	P	
2	ASCARI SILVIA	P		11	MAURI LETIZIA		A
3	BALLABIO UMBERTO	P		12	NESPOLI DONATELLA	P	
4	BINDA FEDERICO	P		13	STAGNO LUIGI		A
5	BOFFI VALERIA	P		14	TAGLIABUE STEFANO	P	
6	BOTTA MATTEO	P		15	TURATI ARIANNA	P	
7	COSTANZO SABRINA		A	16	VIGANO' STEFANO	P	
8	CRIPPA FABRIZIO		A	17	VILLA ROBERTO	P	
9	D'ASARO STEFANIA	P				13	4

Tra gli assenti risultano giustificati i Signori: //

Partecipano gli assessori: Ceppi Paola, Citterio Sara (entra ore 20.45), Crippa Giacomo, Corigliano Adriano, Ceppi Paola, Citterio Sara, Pozzi Felice Teresio

Partecipa il Vice Segretario **Dott. Marco Raffaele Casati**.

Il Consigliere **Stefano Tagliabue**, assunta la presidenza ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto 3 dell'o.d.g.

Si dà atto che alle ore 21.25 è uscito dall'aula il Sindaco presenti n.12

Il Presidente cede la parola all'Assessore al Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, Commercio, Attività Produttive e Lavoro Paola Ceppi per l'illustrazione dell'argomento avente ad oggetto *“Modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) - Attuazione modifiche al Testo Unico Ambientale”*, posto la punto n. 3 dell'o.d.g. (cfr. la registrazione trascritta e depositata agli atti dell'ufficio Segreteria).

Chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021:

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 testo unico ambientale (TUA), sotto vari profili.

In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020 tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *“al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale*

adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 23/09/2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) di cui sopra;

Rilevate le principali novità che interessano il regolamento TARI:

1) la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA: la definizione di rifiuto urbano ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter;

2) la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA: la definizione di rifiuto speciale e degli spazi esclusi o assoggettabili a tributo;

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono considerati sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e dalla prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies;

Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, magazzini, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;

Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani;

In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

3) Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020;

Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune, dal 1° gennaio 2021;

Ritenuto che anche per l'annualità di competenza 2021 sia opportuno confermare una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte a ruolo TARI, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto delle tipologie di attività rimaste chiuse nella cosiddetta fase di “ lockdown”;

Considerato che la riduzione riguarderà le utenze non domestiche attive alla data dell'1/1/2021 e che tale riduzione verrà applicata alla parte variabile della tariffa tari nella misura del 50% con esclusione della categoria 25 (alimentari) e comporterà una spesa presunta di € 280.000,00 di cui € 185.000,00 finanziata da contributi statali previsti dall'art. 6 del D.L. 73/2021 ed € 95.000,00 finanziata da fiscalità generale;

Ritenuto altresì opportuno per l'annualità di competenza 2021 introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per le utenze domestiche, regolarmente iscritte a ruolo TARI, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 versino in precarie condizioni economiche, con le modalità applicative di cui all'allegato 2 del regolamento in oggetto sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 della deliberazione Arera n°158/2020, confermata dalla deliberazione n° 493/2020 anche per il 2021, avente ad oggetto: *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*;

Considerato che la riduzione riguarderà le utenze domestiche attive alla data dell'1/1/2021 e che tale riduzione verrà applicata alla parte variabile della tariffa tari e comporterà una spesa presunta di € 180.000,00, finanziata come segue: a) € 27.727,49 da avanzo di amministrazione vincolato 2020 in corrispondenza di contributi statali 2020 connessi all'emergenza Covid ai sensi dell'articolo 106 del D.L.34/2020 e dell'articolo 39 del D.L. 104/2020 (cosiddetto “fondone”), destinati ad agevolazioni TARI 2020 come da Decreto Ministeriale “Certificazione” del 3 novembre 2020 ma non utilizzati entro il 31/12/2020; b) Euro 152.272,51 da contributi statali assegnati nel 2021 ai comuni per la gestione dell'emergenza Covid (Cosiddetto “Fondone 2021”), ai sensi dell'articolo 822 della Legge 178/2020 successivamente integrato dall' articolo 23 del D.L. 41/2021;

Dato atto che la TARI:

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Considerato, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione e modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti - TARI;

Vista la proposta di modifica al Regolamento predisposta dall'ufficio tributi comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “C”;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010, di cui all'allegato “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all'allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti inoltre:

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione";

- lo Statuto del contribuente di cui alla legge 27.07.2000 n. 212;

- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Esaminati quindi i singoli articoli del regolamento oggetto di modifica ed effettuate le relative votazioni come segue:

Articolo 1 - Presupposto

- consiglieri presenti n. 12
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. //
- consiglieri astenuti n. 3 Botta, D'Asaro (PD) - Viganò (Servire Giussano)

Articolo 2 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

- consiglieri presenti n. 12
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. //
- consiglieri astenuti n. 3 Botta, D'Asaro (PD) - Viganò (Servire Giussano)

Alle ore 21.43 rientra in aula il Sindaco presenti n.13

Articolo 7bis - Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo

- consiglieri presenti n. 13
- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. //
- consiglieri astenuti n. 3 Botta, D'Asaro (PD) - Viganò (Servire Giussano)

Articolo 8 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

- consiglieri presenti n. 13
- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. //
- consiglieri astenuti n. 3 Botta, D'Asaro (PD) - Viganò (Servire Giussano)

Allegato 2 - "Regolamentazione delle riduzioni Covid anno 2021"

- consiglieri presenti n. 13
- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. //
- consiglieri astenuti n. 3 Botta, D'Asaro (PD) - Viganò (Servire Giussano)

Alle ore 21.45 escono dall'aula i consiglieri Binda e Della Bona presenti n.11

Effettuata quindi la votazione in merito all'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) nel suo complesso, alla presenza di n. 11 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. //
- consiglieri astenuti n. 2 Botta, D'Asaro (PD)

In conseguenza delle votazioni che precedono, rese in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 bis, della legge n. 147/2013, le modifiche al Regolamento per l'applicazione della TASSA RIFIUTI - TARI, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa sotto la lettera "C";
- 3) di approvare la regolamentazione delle riduzioni tari "COVID" anno 2021 per utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) come riportate nell'allegato 2 "Regolamentazione delle riduzioni Covid anno 2021", che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, nonché di provvedere agli adempimenti di cui al dlgs 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato, nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n. 11 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. //
- consiglieri astenuti n. 2 Botta, D'Asaro (PD)

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- A) Pareri
- B) Parere dei Revisori dei Conti
- C) Regolamento Tassa Rifiuti (TARI) - solo articoli variati
- D) Regolamento Tassa Rifiuti (TARI) - testo complessivo modificato

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL Presidente del Consiglio

Stefano Tagliabue

IL VICE SEGRETARIO

Dott. Marco Raffaele Casati
